

DECRETO 25 luglio 2001.

**Delega agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per l'emanazione di provvedimenti di scioglimento di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2544, 1° comma, prima parte del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere gli scopi sociali o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Visto l'art. 2544, 1° comma, seconda parte del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato presso il competente registro delle imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica nella Regione siciliana con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10, di riforma dell'Amministrazione regionale in base alla quale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, compete al Dirigente generale;

Ritenuto opportuno, nell'ambito del vigente sistema normativo, operare il massimo decentramento possibile e, quindi, decentrare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., primo comma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1

Dalla data del presente decreto, i competenti uffici provinciali del lavoro e massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 c.c., 1° comma.

Art. 2

Il provvedimento in questione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana a cura degli uffici provinciali emananti e comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione.

Lo stesso provvedimento, inoltre, sarà notificato agli interessati, al tribunale competente, alla prefettura e al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Palermo, 25 luglio 2001.

**Art. 2544 comma 1] Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.**

**- [2] Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori**